



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 agosto 2009
(OR. en)**

9921/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0248 (AVC)**

**SY 1
MED 20**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria di talune disposizioni dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla firma, a nome della Comunità europea,
e all'applicazione provvisoria di talune disposizioni dell'accordo euromediterraneo
che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato
disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 dicembre 1997 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a intavolare negoziati, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, con la Repubblica araba siriana al fine di concludere un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra ("l'accordo").
- (2) I negoziati si sono conclusi e l'accordo è stato siglato una prima volta il 19 ottobre 2004 e una seconda volta il 14 dicembre 2008.
- (3) Le misure necessarie per la presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.
- (4) È opportuno firmare l'accordo a nome della Comunità. Talune disposizioni dell'accordo dovrebbero essere applicate a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

DECIDE:

¹ G U L 184 del 17.7 1999, pag. 23.

Articolo 1

La firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra ("l'accordo"), è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Gli articoli 2, da 7 a 43, 62, da 64 a 90, 98, da 100 a 103, 108, 121, da 133 a 139, 141 e 142 dell'accordo sono applicati su base provvisoria in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

Le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 18, 19 e 25 dell'accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della presente decisione.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 dicembre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)¹, o dal comitato di gestione per i prodotti della pesca, istituito dall'articolo 38 del regolamento (CE) n. 104/2000, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura², o, ove opportuno, dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992³, o da altri pertinenti comitati incaricati dell'organizzazione comune dei mercati.

¹ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

² GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

³ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

ACCORDO EUROMEDITERRANEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominati "Stati membri", e

la COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "Comunità",

da una parte, e

la REPUBBLICA ARABA SIRIANA, in appresso denominata "Siria",

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e la Siria e i valori comuni che essi condividono;

CONSIDERANDO che la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Siria, dall'altra, desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità, sul partenariato e sullo sviluppo congiunto;

CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, al rispetto dei diritti umani, ai principi democratici e alle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;

CONSIDERANDO gli sviluppi di carattere politico ed economico verificatisi negli ultimi anni in Europa e in Siria e consapevoli della necessità di unire i loro sforzi per consolidare la stabilità politica e lo sviluppo economico attraverso la promozione della cooperazione sia in un quadro globale euromediterraneo che a livello subregionale;

CONSAPEVOLI della volontà della Siria di far interagire sempre più la sua economia con l'economia mondiale e di sviluppare in tale ambito la cooperazione con la Comunità e suoi Stati membri;

CONSAPEVOLI dell'importanza dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra (il "presente accordo"), il quale si basa sulla cooperazione e sul dialogo, per garantire permanentemente sicurezza e stabilità nella regione euromediterranea;

CONSIDERANDO che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro canali di fornitura ad attori statali e non statali rappresenta una delle minacce più serie per la stabilità e la sicurezza a livello internazionale;

DESIDERANDO collaborare per contrastare l'eventuale uso e traffico illecito dei beni e delle tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa e riconoscendo che la creazione di un sistema efficace di controllo delle esportazioni, del transito e dell'utilizzazione finale a livello nazionale agevolerà l'acquisizione di beni e tecnologie per lo sviluppo della Siria;

CONSAPEVOLI che la criminalità internazionale e il terrorismo costituiscono una minaccia per la realizzazione degli obiettivi dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra ("il presente accordo"), e per la stabilità nella regione;

DESIDERANDO instaurare e sviluppare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;

TENENDO CONTO della volontà della Comunità di sostenere il processo di riforma economica e di sviluppo sociale della Siria attraverso meccanismi di cooperazione efficaci;

TENENDO PRESENTE il divario tra la Comunità e la Siria in termini di sviluppo socioeconomico, e desiderosi di unire i loro sforzi per sormontare queste differenze e conseguire gli obiettivi dell'associazione attraverso le disposizioni pertinenti del presente accordo;

DESIDERANDO promuovere una cooperazione, sostenuta da un dialogo regolare, in campo economico, scientifico, ambientale, tecnologico, audiovisivo, sociale e culturale al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione;

CONSIDERANDO l'importanza per la Comunità e la Siria del libero scambio, garantito dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dagli altri accordi multilaterali acclusi al trattato che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

CONVINTI che il presente accordo creerà un contesto favorevole ad un ulteriore sviluppo delle loro relazioni economiche, specie per quanto concerne gli scambi commerciali, gli investimenti, l'ammodernamento tecnologico e la cooperazione, compresa una debita ristrutturazione economica;

CONFIRMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunità, finché il Regno Unito e/o l'Irlanda non notificano alla Siria di essere vincolati come membri della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Siria, dall'altra.
2. Il presente accordo si prefigge di:
 - a) costituire un ambito adeguato per un dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche in tutti i settori che esse considerano di rilievo per tale dialogo;
 - b) creare le condizioni necessarie per la liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;
 - c) sviluppare gli scambi e promuovere relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti, in particolare attraverso il dialogo e la cooperazione, onde rafforzare la prosperità e lo sviluppo socioeconomico in Siria;
 - d) favorire la cooperazione in un contesto euromediterraneo globale e a livello subregionale attraverso l'integrazione tra la Siria e i suoi partner regionali; e
 - e) promuovere la cooperazione a livello economico, sociale, culturale, finanziario e negli altri settori di reciproco interesse.

ARTICOLO 2

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti umani è alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE

ARTICOLO 3

Le Parti instaurano tra di loro un dialogo politico regolare e una regolare cooperazione onde favorire un reciproco rapporto di cooperazione permanente e contribuire alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea, creando inoltre un clima di comprensione e di tolleranza interculturali.

ARTICOLO 4

Le Parti ribadiscono il loro obiettivo comune di creare una zona mediorientale, reciprocamente ed efficacemente controllabile, libera dalle armi di distruzione di massa, nucleari, chimiche e biologiche e dai loro canali di fornitura. Convengono di promuovere congiuntamente la firma, la ratifica e l'applicazione, ad opera di tutti i partner mediterranei, di tutti gli strumenti di non proliferazione, compresi il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari (TNP), il trattato sul divieto globale degli esperimenti nucleari (CTBT), la Convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BWC) e la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CWC).

ARTICOLO 5

1. Le Parti decidono di collaborare per contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa nucleari, biologiche e chimiche e dei loro canali di fornitura rispettando pienamente gli obblighi previsti dai trattati e dagli accordi internazionali riguardanti il disarmo e la non proliferazione e gli altri obblighi internazionali pertinenti, nonché le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e garantendone l'effettiva applicazione. Le Parti convengono che la presente disposizione è un elemento fondamentale del presente accordo.

2. Esse decidono inoltre di collaborare e di contribuire al conseguimento di tale obiettivo:
 - a) promuovendo la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; e

 - b) instaurando efficaci sistemi nazionali di controllo delle esportazioni, del transito e dell'utilizzazione finale, compreso il duplice uso, di beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa e prevedendo sanzioni appropriate nelle procedure di attuazione di tali sistemi.

3. Gli elementi di cui agli articoli 4 e 5 sono integrati e consolidati dal dialogo politico di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 6

1. Il dialogo politico riguarda temi di comune interesse, segnatamente la pace, il rispetto del diritto internazionale e dell'integrità territoriale, la stabilità e la sicurezza regionali, i diritti umani, la democrazia e lo sviluppo regionale, e mira a porre le premesse per nuove forme di cooperazione attraverso le quali raggiungere obiettivi comuni in questi ambiti.
2. In particolare, il dialogo politico e la cooperazione puntano a:
 - a) agevolare il processo di ravvicinamento tra le Parti promuovendo la comprensione reciproca e una convergenza di vedute attraverso consultazioni periodiche sulle questioni internazionali di interesse comune;
 - b) permettere a ciascuna Parte di capire meglio le posizioni e gli interessi dell'altra e di tenerne debitamente conto;
 - c) promuovere la non proliferazione a livello internazionale nonché la sicurezza e la stabilità nella regione euromediterranea; e
 - d) favorire le iniziative comuni secondo i principi alla base del presente accordo.

3. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare:
- a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del consiglio di associazione;
 - b) a livello di alti funzionari in Siria, da una parte, e presso la presidenza del Consiglio, assistita dal Segretario generale/Alto rappresentante, e presso la Commissione delle Comunità europee (la "Commissione europea"), dall'altra;
 - c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, compresi briefing organizzati periodicamente da funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; e
 - d) se necessario, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

TITOLO II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

PRINCIPI DI BASE

ARTICOLO 7

Nel corso di un periodo transitorio di dodici anni al massimo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Siria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (in appresso denominato "GATT").

CAPO 1

ABOLIZIONE DEI DAZI DOGANALI

ARTICOLO 8

Nei dazi doganali rientrano tutti i diritti e gli oneri di qualsiasi natura imposti in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:

- a) delle imposte interne o di altri oneri interni applicati conformemente all'articolo 24, paragrafo 1;

- b) dei dazi antidumping e antisovvenzioni applicati a norma degli articoli 29 e 30;
- c) dei diritti e degli altri oneri imposti a norma dell'articolo VIII del GATT, il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati e che non costituiscono né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né un'imposizione delle importazioni o delle esportazioni per scopi fiscali. Tali diritti e oneri si basano su aliquote specifiche corrispondenti al valore reale del servizio prestato.

ARTICOLO 9

1. I dazi doganali sulle importazioni tra le Parti vengono aboliti in conformità delle sezioni 1 e 2 del presente capo.
2. I dazi doganali sulle esportazioni tra le Parti vengono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

3. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono applicare le disposizioni sullo smantellamento tariffario è:

- a) la tariffa doganale comune della Comunità europea effettivamente applicata *erga omnes* il giorno della firma del presente accordo¹; e
- b) la tariffa doganale siriana di cui all'allegato I.

4. Qualora una Parte riduca la sua aliquota del dazio doganale rispetto a quella di cui al paragrafo 3 prima della fine del periodo transitorio, a partire dalla data della riduzione le disposizioni sullo smantellamento tariffario della Parte in questione si applicano alle aliquote ridotte.

5. Qualora la Siria aderisca all'OMC, il dazio doganale di base rispetto al quale si devono applicare le disposizioni sullo smantellamento tariffario è l'aliquota consolidata in sede di OMC oppure, qualora sia inferiore, un'altra aliquota effettivamente applicata *erga omnes* il giorno dell'adesione. In caso di riduzione tariffaria applicata *erga omnes* dopo l'adesione all'OMC, l'aliquota ridotta costituisce il dazio doganale di base a decorrere dall'applicazione della riduzione stessa.

¹ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

ARTICOLO 10

A decorrere dalla firma del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali né possono essere maggiorati quelli già in vigore negli scambi tra le Parti.

SEZIONE 1

PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 11

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Siria di cui ai capitoli 25-97 della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale siriana, esclusi i prodotti elencati all'allegato II.

ARTICOLO 12

I prodotti originari della Siria vengono importati nella Comunità in esenzione dai dazi doganali definiti all'articolo 8.

ARTICOLO 13

1. I dazi doganali definiti all'articolo 8, applicabili ai prodotti originari della Comunità importati in Siria, subiscono una riduzione lineare per arrivare a zero secondo il seguente calendario:

- a) tutti i dazi dell'1% e del 3% elencati all'allegato I vengono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo;
- b) tutti i dazi del 5% e del 7% elencati all'allegato I vengono aboliti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per i prodotti di cui alle lettere g) e h) del presente paragrafo;
- c) tutti i dazi del 10% e del 15% elencati all'allegato I vengono aboliti entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per i prodotti di cui alle lettere g) e h) del presente paragrafo;
- d) tutti i dazi del 20% elencati all'allegato I vengono aboliti entro nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per i prodotti di cui alle lettere g) e h) del presente paragrafo;

- e) tutti i dazi del 30%, del 40% e del 50% elencati all'allegato I vengono aboliti entro dodici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per il prodotto 8703.23.91 e per i prodotti di cui alle lettere g) e h) del presente paragrafo;
- f) tutti i dazi superiori al 50% elencati all'allegato I vengono ridotti al 50% alla data di entrata in vigore del presente accordo e aboliti entro dodici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per il prodotto 8703.23.92;
- g) tutti i dazi applicati ai prodotti contemplati dall'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulla tecnologia dell'informazione, elencati nel protocollo 8, vengono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo;
- h) tutti i dazi sui prodotti delle categorie SA 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37 e 38 vengono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo;
- i) come indicato all'allegato I, il dazio sul prodotto 8703.23.91 rimane al 40% per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, per poi essere abolito entro i nove anni rimanenti del periodo di transizione; e
- j) come indicato all'allegato I, il dazio sul prodotto 8703.23.92 rimane al 60% per i quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, per poi essere abolito entro gli otto anni rimanenti del periodo di transizione.

2. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi del paragrafo 1 può essere riveduto di comune accordo dal comitato di associazione, fermo restando che il calendario non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui la Siria presenti una richiesta di revisione del calendario per un determinato prodotto, la Siria può sospendere il calendario, a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

ARTICOLO 14

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 15

1. La Siria può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 13, maggiorando o reintroducendo dazi doganali durante il periodo di transizione.
 - a) Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie oppure determinati settori in corso di ristrutturazione o in serie difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.
 - b) I dazi doganali all'importazione applicabili in Siria ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% *ad valorem* e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. La media annuale del valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 20% della media annuale del valore complessivo delle importazioni di prodotti industriali originari della Comunità nel corso degli ultimi tre anni per i quali siano disponibili dati statistici.
 - c) Tali misure sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni.

- d) Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.
- e) La Siria informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare. Prima dell'applicazione delle misure la Comunità può chiedere, entro trenta giorni dalla notifica, consultazioni sulle misure stesse e sui settori interessati. In occasione dell'adozione di tali misure, la Siria presenta al comitato un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il comitato di associazione può fissare un calendario diverso.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), il comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di una nuova industria, autorizzare la Siria a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.

SEZIONE 2

PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI DELLA PESCA E PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

ARTICOLO 16

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Siria elencati ai capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale siriana nonché ai prodotti elencati all'allegato II.

ARTICOLO 17

La Comunità e la Siria liberalizzano progressivamente i loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati.

ARTICOLO 18

1. Ai prodotti agricoli originari della Siria importati nella Comunità si applicano le disposizioni del protocollo 1.

2. Ai prodotti agricoli originari della Comunità importati in Siria si applicano le disposizioni del protocollo 2.

3. Al pesce e ai prodotti della pesca originari della Siria importati nella Comunità si applicano le disposizioni del protocollo 3.

4. Al pesce e ai prodotti della pesca originari della Comunità importati in Siria si applicano le disposizioni del protocollo 4.

ARTICOLO 19

Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni del protocollo 5.

ARTICOLO 20

1. Nel corso del terzo anno di applicazione del presente accordo, la Comunità e la Siria esaminano la situazione onde determinare le misure che dovranno applicare a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 17.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e la Siria esaminano nell'ambito del consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi metodiche e reciproche, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

ARTICOLO 21

1. Le Parti collaborano nei settori delle misure sanitarie e fitosanitarie onde agevolare gli scambi commerciali. Nell'applicare le misure sanitarie e fitosanitarie, le Parti si attengono ai principi contenuti nell'accordo OMC pertinente.

2. Su richiesta, le Parti individuano e affrontano gli eventuali problemi posti dall'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie specifiche onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili.

ARTICOLO 22

1. Qualora sia introdotta una normativa specifica a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Parte interessata può modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dall'accordo.

2. La Parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.
3. Qualora la Comunità o la Siria, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.
4. L'applicazione del presente articolo forma oggetto di consultazioni in seno al consiglio di associazione.

CAPO 2

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 23

All'entrata in vigore del presente accordo vengono aboliti tutti i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione negli scambi tra le Parti, esclusi i dazi doganali e le imposte, siano essi applicati mediante contingenti, licenze d'importazione e di esportazione o altre misure. Non vengono introdotte nuove misure di questo tipo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione degli articoli 29 e 30.

ARTICOLO 24

1. Ai prodotti importati dal territorio dell'altra Parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte o altri oneri interni superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili. Le Parti evitano inoltre di applicare imposte o altri oneri interni volti a proteggere la produzione nazionale.
2. I prodotti importati dal territorio dell'altra Parte beneficiano inoltre di un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai prodotti simili di origine nazionale conformemente a tutte le leggi, normative e condizioni specifiche per la vendita interna, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'uso di questi prodotti. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione dei vari oneri relativi al trasporto interno basati esclusivamente sulla gestione economica del mezzo di trasporto e non sull'origine del prodotto.
3. Le Parti evitano di adottare o di mantenere in vigore eventuali regolamenti quantitativi interni riguardanti la miscela, la trasformazione o l'uso di prodotti in quantità o proporzioni specificate che impongano, direttamente o indirettamente, di utilizzare fonti nazionali per la fornitura di tutte le quantità o proporzioni specificate dei prodotti soggetti al regolamento. Le Parti evitano inoltre di applicare regolamenti quantitativi interni tali da proteggere la produzione nazionale.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle leggi, normative, procedure o prassi che disciplinano gli appalti pubblici, di cui agli articoli 68-72.

ARTICOLO 25

Cooperazione antifrode

1. Concordi sul fatto che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi.
2. Quando una Parte constata, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frode a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per il/i prodotto/i interessato/i conformemente a quanto disposto nel presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, per "mancata cooperazione amministrativa" s'intende, fra l'altro:
 - a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario del/dei prodotto/i interessato/i;
 - b) un reiterato rifiuto o un indebito ritardo nel procedere alla verifica *a posteriori* della prova dell'origine e/o nel comunicare i risultati di tale verifica; o
 - c) un reiterato rifiuto o un indebito ritardo nel concedere l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione.

Ai fini del presente articolo, una constatazione di irregolarità o frode può essere fatta tra l'altro qualora si osservi un rapido aumento delle importazioni di una merce al di sopra del normale livello di produzione e della capacità di esportazione dell'altra Parte – aumento che non trovi spiegazione soddisfacente e sia collegato a dati oggettivi relativi a un'irregolarità o a frodi.

4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) la Parte che ha constatato, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi in campo doganale e nei settori connessi notifica senza indugio al comitato di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti ed alle constatazioni oggettive, allo scopo di giungere ad una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
 - b) Qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di associazione senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per il/i prodotto/i interessato/i. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di associazione; e

c) Essa si limita a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata e non deve superare un periodo di sei mesi, che è tuttavia rinnovabile. Le sospensioni temporanee sono comunicate al comitato di associazione subito dopo la loro adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di essere soddisfatte le condizioni per la loro applicazione.

5. Parallelamente alla notifica al comitato di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), la Parte interessata dovrebbe pubblicare sulla propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si dovrebbe indicare che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frode.

ARTICOLO 26

Gestione degli errori amministrativi

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo 6 del presente accordo, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

ARTICOLO 27

L'applicazione del presente accordo lascia impregiudicato il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie¹, e il regolamento (CE) n. 704/2002, del 25 marzo 2002, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nonché apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie².

ARTICOLO 28

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.
2. Nell'ambito del consiglio di associazione si tengono consultazioni tra la Comunità e la Siria in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e della Siria.

¹ GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1.

² GU L 111 del 26.4.2002, pag. 1.

ARTICOLO 29

1. Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, essa può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della propria pertinente legislazione interna.
2. Al presente articolo non si applicano le disposizioni del titolo V (Composizione delle controversie) del presente accordo.

ARTICOLO 30

1. Tra le Parti si applica l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
2. Se una Parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra Parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT, essa può invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
3. Al presente articolo non si applicano le disposizioni del titolo V (Composizione delle controversie) del presente accordo.

ARTICOLO 31

1. Tra le Parti si applicano le disposizioni dell'articolo XIX del GATT e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2. Prima di procedere, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo XIX del GATT e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia fornisce al comitato di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

Per trovare tale soluzione, le Parti avviano consultazioni nell'ambito del comitato di associazione non appena ricevuta la richiesta della Parte richiedente. Se, dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni, non si concorda una soluzione che consenta di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la Parte che intende prendere dette misure è autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

3. Nello scegliere le misure di salvaguardia di cui al presente articolo, le Parti privilegiano quelle che perturbano meno il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali misure sono limitate a quanto necessario per ovviare al grave pregiudizio e devono mantenere il livello preferenziale concesso a norma del presente accordo.

4. Le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato stesso, in particolare ai fini della loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

5. Al presente articolo non si applicano le disposizioni del titolo V (Composizione delle controversie) del presente accordo.

ARTICOLO 32

1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

- una riesportazione di un determinato prodotto verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri d'effetto equivalente, oppure
- una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo, a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate al paragrafo 2.

2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Tali misure non devono costituire né una discriminazione né una restrizione dissimulata agli scambi e sono abolite quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento. Le misure adottate, inoltre, non devono aumentare né le esportazioni né la protezione dell'industria di trasformazione nazionale interessata.

3. Prima di prendere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, il più rapidamente possibile, la Comunità o, a seconda dei casi, la Siria fornisce al comitato di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le difficoltà derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 vengono sottoposte per esame al comitato di associazione, che può prendere tutte le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il comitato non prenda una decisione in tal senso entro trenta giorni dalla notifica della questione, la Parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto interessato.

4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Siria, può applicare immediatamente le misure cautelative strettamente necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.

5. Tutte le misure prese a norma del presente articolo vengono notificate immediatamente al comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a detto organismo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

ARTICOLO 33

Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza; di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali; di tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale; di salvaguardia delle risorse naturali esauribili; di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale oppure dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

ARTICOLO 34

La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo 6.

ARTICOLO 35

Per classificare le merci all'importazione nella Comunità si utilizza la nomenclatura combinata. Per classificare le merci all'importazione in Siria si applica la tariffa doganale siriana.

ARTICOLO 36

La Siria avvia negoziati con i paesi parti di un'unione doganale con l'Unione Europea onde instaurare con essi lo stesso regime commerciale del presente accordo in tutti i settori coperti dall'unione doganale.

CAPO 3

DOGANE E QUESTIONI CONNESSE

ARTICOLO 37

Obiettivi

Le Parti riconoscono che la piena applicazione delle disposizioni commerciali e i vantaggi reciproci che comporta l'intensificazione dei flussi commerciali a seguito della liberalizzazione tariffaria dovrebbero essere integrati da servizi doganali efficienti. A tal fine, le Parti convengono che la legislazione e le procedure doganali devono basarsi su principi di semplificazione, armonizzazione, informatizzazione, non discriminazione e trasparenza, e che si devono ridurre per quanto possibile gli ostacoli procedurali agli scambi. Le Parti si impegnano in tal modo ad agevolare il commercio legittimo e a predisporre controlli efficaci per combattere le frodi e il commercio illecito.

ARTICOLO 38

Cooperazione doganale e amministrativa

1. Per garantire la conformità con le disposizioni del presente titolo e conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, le Parti improntano la loro cooperazione ai seguenti principi e si impegnano a:
 - a) scambiare informazioni sulle legislazioni e procedure doganali;
 - b) garantire la corretta applicazione delle norme e procedure doganali concordate tra di esse a livello bilaterale o multilaterale;
 - c) collaborare per le iniziative legislative e operative riguardanti le procedure d'importazione, d'esportazione e doganali; garantire un servizio efficiente al settore delle imprese;
 - d) collaborare per informatizzare le procedure doganali e, se del caso, collaborare per istituire norme comuni;
 - e) garantire la libertà delle operazioni di trasbordo e dei movimenti di transito attraverso i rispettivi territori, in conformità dell'articolo V del GATT, e applicare in materia di transito le norme e gli strumenti pertinenti concordati a livello internazionale e/o regionale;

- f) fare in modo che tutti i diritti e oneri amministrativi connessi all'importazione e all'esportazione siano pubblicati anticipatamente e risultino commisurati ai servizi prestati, in conformità dell'articolo VIII del GATT;
 - g) definire, per quanto possibile, posizioni comuni nell'ambito delle dogane in organizzazioni internazionali quali l'OMC, l'OMD, l'ONU e l'UNCTAD; e
 - h) collaborare, ove opportuno, per fornire la necessaria assistenza tecnica, anche organizzando seminari e distacchi.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le amministrazioni di entrambe le Parti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa nel settore doganale conformemente al protocollo 7.

ARTICOLO 39

Procedure doganali e legislative

1. Le Parti decidono di basare le rispettive disposizioni e procedure commerciali e doganali:
- a) sulla tutela del commercio legittimo attraverso l'effettiva applicazione dei requisiti legislativi;

- b) su una legislazione tale da evitare inutili complicazioni per gli operatori economici, che protegga dalle frodi e agevoli ulteriormente l'attività degli operatori con un alto livello di conformità;
- c) sull'esistenza in ciascuna Parte di un codice doganale uniforme applicabile su tutto il territorio;
- d) sull'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione dei rischi, le procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, i controlli successivi allo svincolo e i metodi di verifica finanziaria delle società;
- e) su procedure trasparenti, efficaci e semplificate, onde ridurre i costi e migliorare la prevedibilità a vantaggio degli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese;
- f) sullo sviluppo di sistemi imperniati sulle tecnologie dell'informazione, conformi alle norme internazionali, per le operazioni di esportazione e di importazione, che sostituiscano le procedure cartacee e consentano lo scambio elettronico di tutti i dati ufficiali tra operatori economici e amministrazioni doganali, nonché tra queste ultime e altri organismi, onde accelerare le procedure di svincolo. Tali sistemi possono consentire eventualmente anche il pagamento dei dazi, delle imposte e degli altri diritti mediante trasferimento elettronico;
- g) su regole e procedure che consentano di prendere anticipatamente decisioni vincolanti in materia doganale, in particolare sulla classificazione tariffaria e sulle norme di origine. Le decisioni possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento, ma solo previa notifica all'operatore interessato e senza effetto retroattivo, a meno che non siano state prese in base ad informazioni inesatte o incomplete;

- h) su procedure semplificate per gli operatori commerciali autorizzati che si basino su criteri obiettivi e non discriminatori e possano essere rispettate sia dalle piccole e medie imprese che dagli operatori di maggiore importanza;
- i) su disposizioni in materia di importazioni che non impongano ispezioni preimbarco ai sensi dell'accordo OMC corrispondente;
- j) su regole atte a garantire la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte per le violazioni meno gravi delle normative doganali o dei requisiti procedurali e ad evitare che la loro applicazione ritardi indebitamente lo sdoganamento, conformemente all'articolo VIII del GATT.

2. Al fine di migliorare i metodi di lavoro, di evitare inutili ostacoli procedurali agli scambi e di garantire il carattere non discriminatorio, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la responsabilità delle operazioni, le Parti:

- a) semplificano le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento delle merci, anche collaborando per definire procedure che consentano di comunicare ad un'unica agenzia i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni, nonché assicurando un coordinamento tra le dogane e gli altri organismi di controllo affinché i controlli ufficiali delle importazioni e delle esportazioni possano essere svolti, per quanto possibile, da un'unica agenzia;

- b) proseguono la riduzione, la semplificazione e la standardizzazione dei dati e della documentazione richiesti dalle dogane e dalle altre agenzie, utilizzando fra l'altro un documento amministrativo unico (DAU) e un messaggio contenente i dati, secondo le norme internazionali e basandosi, per quanto possibile, sulle informazioni commercialmente disponibili;
- c) applicano le regole e le norme internazionali nel settore doganale, compresi gli elementi sostanziali della convenzione di Kyoto riveduta sulla semplificazione e sull'armonizzazione delle procedure doganali;
- d) instaurano procedure rapide, efficaci e non discriminatorie per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi, le sentenze e le decisioni delle dogane e delle altre agenzie applicabili alle importazioni o alle esportazioni di merci, conformemente all'articolo X del GATT; e
- e) assicurano il mantenimento dei massimi livelli di integrità attraverso misure imperniate sui principi delle convenzioni internazionali pertinenti e sugli strumenti esistenti in questo campo.

ARTICOLO 40

Relazioni con gli operatori commerciali

Le Parti convengono:

- a) sulla necessità di una consultazione tempestiva con i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure generali in materia doganale e commerciale. A tal fine ogni Parte istituisce opportuni meccanismi di consultazione tra le amministrazioni e gli operatori economici;
- b) di pubblicare, possibilmente per via elettronica, e di divulgare, prima della loro introduzione, le nuove leggi e procedure generali connesse alle dogane e al commercio, comprese le relative modifiche e interpretazioni. Esse pubblicano altresì le comunicazioni amministrative, quali i requisiti delle agenzie e le procedure di entrata, le ore di apertura e le procedure operative degli uffici doganali, nei porti e presso i valichi doganali, e i punti di contatto per chiedere informazioni;
- c) di incentivare la cooperazione tra operatori e amministrazioni competenti attraverso memorandum d'intesa obiettivi e accessibili a tutti, basati su quelli promulgati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD); e

- d) di assicurarsi che le rispettive condizioni e procedure doganali e connesse continuino a soddisfare le esigenze degli operatori commerciali e siano conformi alle pratiche migliori, nonché di adeguare le procedure qualora le mutate circostanze consentano di conseguire gli obiettivi dei requisiti o delle procedure di cui sopra riducendo le complessità burocratiche o le restrizioni degli scambi.

ARTICOLO 41

Valore in dogana

1. Le norme sul valore in dogana applicate negli scambi tra le Parti sono disciplinate, senza riserve e opzioni, dall'accordo OMC sul valore in dogana.
2. Le Parti collaborano alla definizione di un'impostazione comune per le questioni connesse al valore in dogana, elaborando in particolare un "codice di buone pratiche" riguardante i metodi di lavoro e gli aspetti operativi, l'uso di indici indicativi o di riferimento, la documentazione necessaria per attestare l'accuratezza del valore in dogana e il ricorso alle garanzie.

ARTICOLO 42

Riesame

Le disposizioni degli articoli 39-41 sono valutate ogni anno dal comitato di associazione.

ARTICOLO 43

Comitato speciale per le dogane

1. Le Parti istituiscono un comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine, composto da loro rappresentanti. La data e l'ordine del giorno delle riunioni del comitato vengono preventivamente concordati tra le Parti. Il comitato è presieduto a turno da ciascuna Parte. Il comitato riferisce al comitato di associazione.
2. Le funzioni del comitato consistono, tra l'altro, nelle seguenti:
 - a) sorvegliare l'applicazione e la gestione della presente sezione e del protocollo 6;

- b) costituire una sede di consultazione e di discussione su tutte le questioni inerenti alle dogane, tra cui le procedure doganali, il valore in dogana, i regimi tariffari, la nomenclatura doganale, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;
 - c) costituire una sede di consultazione e di discussione su questioni inerenti alle norme di origine e alla cooperazione amministrativa; e
 - d) intensificare la cooperazione per lo sviluppo e l'applicazione delle procedure doganali, dell'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, delle norme di origine e della cooperazione amministrativa.
3. Le Parti possono decidere di comune accordo di indire riunioni *ad hoc* riguardanti la cooperazione doganale o le norme di origine e l'assistenza amministrativa reciproca.

TITOLO III

DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI

CAPO 1

DIRITTO DI STABILIMENTO

ARTICOLO 44

1. a) La Comunità e i suoi Stati membri concedono alle società siriane che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso a società analoghe di qualsiasi paese terzo;
- b) fatte salve le riserve elencate all'allegato III, la Comunità e i suoi Stati membri concedono alle consociate delle società siriane stabilite in uno Stato membro un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso a qualsiasi analoga società comunitaria;
- c) la Comunità e i suoi Stati membri concedono alle filiali delle società siriane stabilite in uno Stato membro un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle analoghe filiali di società di qualsiasi paese terzo.

2.
 - a) Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV, la Siria concede alle società comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle società siriane o, se migliore, alle società di qualsiasi paese terzo;
 - b) la Siria concede alle consociate delle società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle analoghe società siriane;
 - c) la Siria concede alle filiali di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle analoghe filiali di società di qualsiasi paese terzo.
3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 2, lettera b), non possono essere invocate per eludere la legislazione e le normative di una Parte applicabili all'accesso a settori o attività specifici ad opera di consociate o filiali di società dell'altra Parte stabilite sul territorio della prima.

Beneficiano del trattamento di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), e al paragrafo 2, lettera b), le società, le consociate e le filiali stabilite rispettivamente nella Comunità e in Siria alla data di entrata in vigore del presente accordo e le società, consociate e filiali stabilite successivamente a tale data, a decorrere dal loro stabilimento.

ARTICOLO 45

1. Le disposizioni dell'articolo 44 non si applicano al trasporto aereo, marittimo e delle vie navigabili interne.
2. Tuttavia, per le attività svolte da agenzie marittime per la prestazione di servizi internazionali di trasporto marittimo, comprese le attività intermodali che comportano una tratta marittima, ciascuna Parte autorizza la presenza commerciale sul suo territorio delle società dell'altra Parte sotto forma di consociate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se più favorevoli, alle consociate e filiali di società di qualsiasi paese terzo. Dette attività comprendono, fra l'altro:
 - a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, indipendentemente dal fatto che detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;
 - b) l'acquisto e l'uso, in proprio o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, segnatamente il trasporto nelle vie navigabili interne, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato;
 - c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;

- d) la fornitura di informazioni commerciali di qualsiasi tipo, anche attraverso i sistemi di informazione computerizzati e la trasmissione elettronica dei dati (fatte salve eventuali restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);
- e) la conclusione di accordi commerciali, anche tramite la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia marittima stabilita in loco;
- f) le operazioni effettuate a nome delle società, l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

ARTICOLO 46

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

- a) per "società comunitaria" o "società siriana" s'intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Siria che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio, rispettivamente, della Comunità o della Siria.

Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Siria che abbia solo la sede sociale sul territorio, rispettivamente, della Comunità o della Siria viene considerata una società, rispettivamente, comunitaria o siriana se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Siria;

- b) per "consociata" di una società s'intende una società controllata dalla società madre;
- c) per "filiale" di una società s'intende un centro di attività senza capacità giuridica, che appaia permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali nel centro di attività che ne costituisce l'estensione;
- d) per "stabilimento" s'intende il diritto delle società comunitarie o siriane di cui alla lettera a) di intraprendere attività economiche aprendo consociate e filiali rispettivamente in Siria o nella Comunità;
- e) per "attività" s'intendono le attività economiche;

- f) per "attività economiche" s'intendono le attività a carattere industriale, commerciale e professionale;
- g) per "cittadino di uno Stato membro o della Siria" si intende una persona fisica che ha la cittadinanza, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Siria; e
- h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capo e del capo 2 anche i cittadini degli Stati membri o della Siria stabiliti rispettivamente al di fuori della Comunità o della Siria e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Siria e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro o della Siria, se le loro navi sono registrate rispettivamente in detto Stato membro o in Siria in base alle rispettive legislazioni.

ARTICOLO 47

1. Le Parti fanno il possibile per evitare di adottare qualsiasi misura o di intraprendere qualsiasi iniziativa che renda le condizioni di stabilimento e di attività delle reciproche società più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla data della firma del presente accordo.
2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 58. Le situazioni di cui all'articolo 58 sono disciplinate unicamente dalle relative disposizioni, ad esclusione di qualsiasi altra disposizione.

ARTICOLO 48

1. Una società comunitaria o siriana stabilita, rispettivamente, sul territorio della Siria o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, rispettivamente sul territorio della Siria e della Comunità, cittadini, rispettivamente, degli Stati membri della Comunità o della Siria, purché si tratti di personale chiave ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, impiegati esclusivamente da tali società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. Il personale chiave delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", è rappresentato da "persone trasferite all'interno della società" ai sensi della lettera c) e che rientrano nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per un periodo di almeno un anno immediatamente precedente a questo trasferimento:
 - a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:
 - dirigono l'impresa, un suo dipartimento o una sua componente;
 - provvedono alla supervisione e al coordinamento dell'attività di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive; e

– hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

b) le persone che lavorano presso un'organizzazione e possiedono conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, le apparecchiature per la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;

e

c) per "persona trasferita all'interno della società" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e che è trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso uno stabilimento (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolga effettivamente attività economiche simili nel territorio dell'altra Parte.

3. L'ingresso e la temporanea presenza nei territori della Siria e della Comunità di cittadini, rispettivamente, degli Stati membri o della Siria sono autorizzati se i suddetti rappresentanti di società sono persone che ricoprono una carica elevata ai sensi del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono responsabili dello stabilimento di una società siriana o comunitaria rispettivamente nella Comunità o in Siria, quando:

a) detti rappresentanti non sono impegnati ad effettuare vendite dirette o a prestare servizi, e

- b) la società non ha altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate, rispettivamente, in uno Stato membro della Comunità o in Siria.

ARTICOLO 49

Per facilitare ai cittadini della Comunità e della Siria l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate rispettivamente in Siria e nella Comunità, il consiglio di associazione esamina le misure da adottare per consentire il reciproco riconoscimento delle qualifiche.

ARTICOLO 50

Le disposizioni dell'articolo 44 non ostano all'applicazione, ad opera di una Parte, di norme particolari relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali di società di un'altra Parte non registrate nel territorio della prima Parte giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e le filiali di società registrate nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario a causa di tali differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari, per motivi prudenziali.

CAPO 2

PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI

ARTICOLO 51

1. Le Parti fanno il possibile per autorizzare progressivamente la prestazione di servizi da parte di società comunitarie o siriane stabilite nel territorio di una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti.
2. Il consiglio di associazione formula raccomandazioni per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 52

Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore del presente accordo le Parti potranno eventualmente negoziare accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonché sulla prestazione di servizi di trasporto aereo, stradale, ferroviario e per vie navigabili interne.

ARTICOLO 53

1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico internazionali su basi commerciali.

Le Parti continuano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie.

Le Parti ribadiscono il loro impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.

2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le Parti:

- a) non introducono clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi agli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa e al traffico di linea. Ciò non preclude tuttavia la possibilità di accordi in tal senso relativi al carico delle navi di linea nelle circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle agenzie marittime di linea di una o dell'altra Parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione; e
- b) aboliscono o evitano di introdurre, dall'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

Ogni Parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi alle navi utilizzate per il trasporto di merci, passeggeri o entrambi che battono bandiera dell'altra Parte o sono gestite da cittadini o società dell'altra Parte per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari di tali porti e i relativi diritti e oneri, le infrastrutture doganali e l'assegnazione di ormeggi e infrastrutture per il carico e lo scarico.

CAPO 3

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 54

1. Le Parti si impegnano a prendere in considerazione l'opportunità di ampliare il presente titolo al fine di definire un "accordo di integrazione economica" ai sensi dell'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
2. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è oggetto di un primo esame da parte del consiglio di associazione al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
3. Nel procedere al suddetto esame, il consiglio di associazione tiene conto dei progressi compiuti nel ravvicinamento delle legislazioni tra le Parti per quanto riguarda le attività pertinenti.

ARTICOLO 55

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio delle Parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

ARTICOLO 56

Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e prestazione di servizi, a condizione che non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica del presente accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 55.

ARTICOLO 57

Beneficiano delle disposizioni del presente titolo anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società siriane e comunitarie.

ARTICOLO 58

Il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra per i settori o le misure contemplati dal GATS non può comunque essere più favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

ARTICOLO 59

Ai fini del presente titolo non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Siria in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica conformemente ai principi dell'articolo V del GATS.

ARTICOLO 60

1. Fatte salve tutte le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna Parte è libera di prendere misure cautelative, tra cui misure volte a tutelare gli investitori, i depositanti, i titolari di polizze o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Qualora non siano conformi alle disposizioni del presente accordo, tali misure non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti.

2. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

ARTICOLO 61

Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna Parte delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'elusione delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi mediante le disposizioni del presente accordo.

TITOLO IV

PAGAMENTI, MOVIMENTI DI CAPITALI E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

CAPO 1

PAGAMENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

ARTICOLO 62

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 64, le Parti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti correnti relativi a operazioni correnti.

ARTICOLO 63

1. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità e la Siria garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti esteri diretti in Siria effettuati in società costituite in base alle leggi vigenti e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del titolo III (diritto di stabilimento e servizi), nonché la liquidazione o il rimpatrio della resa di detti investimenti e di tutti i profitti che ne derivano.

2. Le Parti si consultano al fine di agevolare e liberalizzare ulteriormente la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Siria.

ARTICOLO 64

Qualora uno o più Stati membri o la Siria abbiano o rischino di avere gravi difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Siria, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'Accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie.

La Comunità o la Siria, a seconda dei casi, ne informano immediatamente l'altra Parte e le presentano il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.

CAPO 2
CONCORRENZA

ARTICOLO 65

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e la Siria:

- a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; e
- b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Siria, o in una sua parte sostanziale.

2. Le Parti collaborano per applicare le rispettive legislazioni in materia di concorrenza e si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale. Le modalità della cooperazione in questo campo figurano all'allegato V.

3. Qualora la Comunità o la Siria ritengano che una determinata prassi sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1 e qualora tale prassi arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra Parte, la Parte interessata può adottare le misure del caso previa consultazione in sede di comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

ARTICOLO 66

Gli Stati membri e la Siria adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Siria in relazione alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione viene informato delle misure adottate a tal fine.

ARTICOLO 67

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata né mantenuta alcuna misura che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e la Siria in misura tale da ledere gli interessi delle Parti. La presente disposizione non dovrebbe ostare all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

CAPO 3
APPALTI PUBBLICI

ARTICOLO 68

Appalti pubblici

1. Le Parti si prefiggono l'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti pubblici.

2. Ciascuna Parte garantisce che gli appalti dei suoi enti contemplati dall'allegato VII si svolgano in modo trasparente, equilibrato e non discriminatorio, secondo la definizione dell'allegato VII, assicurando un pari trattamento a tutti i fornitori di entrambe le Parti e il rispetto del principio di una concorrenza aperta ed effettiva.

3. Per quanto riguarda tutte le leggi, normative, procedure e pratiche sugli appalti pubblici e gli appalti specifici di cui al presente accordo, ciascuna Parte concede ai beni, ai servizi e ai fornitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai suoi prodotti, servizi e fornitori nazionali.

4. Per quanto riguarda tutte le leggi, normative, procedure e pratiche sugli appalti pubblici e gli appalti specifici di cui al presente accordo, ciascuna Parte si accerta che i suoi enti elencati all'allegato VII:

- a) non riservino a un fornitore stabilito *in loco* un trattamento meno favorevole di quello accordato ad un altro fornitore stabilito *in loco* in funzione del grado di partecipazione straniera o di proprietà di una persona dell'altra Parte e
- b) non discriminino i fornitori stabiliti *in loco* in base al fatto che i beni o i servizi offerti dal fornitore per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra Parte.

5. Per quanto riguarda tutte le leggi, normative, procedure e pratiche sugli appalti pubblici e gli appalti specifici aperti ai beni, ai servizi e ai fornitori di paesi terzi, la Siria riserva ai beni e ai fornitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti, ai servizi e ai fornitori di un qualsiasi paese terzo.

Per quanto riguarda tutte le leggi, normative, procedure e pratiche sugli appalti pubblici contemplate dall'accordo sugli appalti pubblici (GPA), la Comunità concede ai prodotti, ai servizi e ai fornitori della Siria, in via immediata e incondizionata, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti, servizi e fornitori delle Parti del GPA.

6. Le Parti esaminano periodicamente l'effettiva apertura dei mercati degli appalti pubblici ed entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo avviano negoziati volti ad estendere l'elenco degli enti di cui all'allegato VII.

7. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come:

- obbligo per una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione giudica contraria ai propri interessi fondamentali in materia di sicurezza; e
- divieto per una Parte di prendere i provvedimenti che giudica necessari per tutelare i propri interessi fondamentali in materia di sicurezza relativi ad appalti pubblici indispensabili per scopi di sicurezza nazionale o di difesa nazionale.

8. Il presente articolo non si applica ai contratti aggiudicati:

- in base ad un accordo internazionale destinato alla realizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto ad opera delle Parti contraenti;
- in base ad un accordo internazionale sulla presenza di truppe di stanza;

- in base alle particolari procedure di un'organizzazione internazionale; e
- in base ad accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza pubblica e di appalti pubblici concessi nel quadro di programmi di assistenza o di cooperazione.

ARTICOLO 69

Trasparenza degli appalti pubblici

1. Ciascuna Parte pubblica tempestivamente, anche con i mezzi elettronici designati ufficialmente, tutte le leggi, le normative, le sentenze giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale e tutte le procedure, comprese le clausole dei contratti standard, riguardanti gli appalti pubblici di cui al presente titolo nelle pubblicazioni di cui all'allegato VII.
2. Analogamente, ciascuna Parte pubblica tempestivamente tutte le modifiche di tali misure.
3. Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti diano adeguata diffusione alle possibilità di gara offerte dai pertinenti appalti pubblici, comunicando ai fornitori dell'altra Parte tutte le informazioni necessarie per partecipare all'appalto.

4. La diffusione delle possibilità di gara comprende le informazioni di cui all'allegato VII e la relativa pubblicazione avviene in tempo utile, utilizzando i mezzi che offrono l'accesso più ampio possibile, senza discriminazioni, ai fornitori interessati delle Parti. I mezzi in questione sono indicati all'allegato VII.

ARTICOLO 70

Termini per gli appalti pubblici

1. Tutti i termini fissati dagli enti per il ricevimento delle offerte e delle richieste di partecipazione devono essere tali da consentire ai fornitori dell'altra Parte e ai fornitori nazionali di preparare e di presentare le offerte nonché, se del caso, le richieste di partecipazione o di qualifica. Nel fissare detti termini, gli enti tengono conto, conformemente alle loro ragionevoli esigenze, di fattori quali la complessità dell'appalto previsto e il tempo normalmente richiesto per la trasmissione delle offerte da fonti estere o nazionali.
2. Ciascuna Parte si accerta che i suoi enti tengano debitamente conto dei tempi di pubblicazione nel fissare la data limite per il ricevimento delle offerte, delle richieste di partecipazione o per l'inserimento nell'elenco dei fornitori.
3. I termini minimi per il ricevimento delle offerte sono indicati all'allegato VII.

ARTICOLO 71

Impugnative nelle gare di appalto

1. Ciascuna Parte definisce procedure non discriminatorie, rapide, trasparenti ed efficaci che consentano ai fornitori di denunciare le presunte violazioni del presente accordo avvenute nel contesto di gare d'appalto in cui abbiano o abbiano avuto un interesse.
2. Le contestazioni vengono sottoposte ad un'autorità verificatrice imparziale e indipendente. Quando non si tratta di un'autorità giudiziaria, l'autorità verificatrice è soggetta a riesame giudiziario o a garanzie procedurali analoghe a quelle di un'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 72

Cooperazione e assistenza per gli appalti pubblici

1. Le Parti collaborano, nel settore degli appalti pubblici, attraverso scambi di esperienze e di informazioni sulle migliori prassi e sui contesti normativi.
2. Le Parti collaborano per migliorare sia la comprensione dei rispettivi sistemi di appalti pubblici sia l'accesso ai rispettivi mercati.

3. Su richiesta debitamente motivata è fornita assistenza tecnica, segnatamente attraverso programmi di formazione comuni.

CAPO 4

ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE

ARTICOLO 73

Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1. A norma del presente articolo e dell'allegato VI, le Parti concedono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale¹ conformemente ai massimi standard internazionali, comprese le norme fissate dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), di cui all'allegato I C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.
2. L'applicazione del presente articolo e dell'allegato VI è periodicamente esaminata dalle Parti.

¹ Ai fini del presente accordo, i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale inglobano i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici e le basi dati, e i diritti connessi, i diritti riguardanti i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, le indicazioni di provenienza, i marchi commerciali, i marchi di servizi, le denominazioni commerciali, le topografie di circuiti integrati, le varietà vegetali, la tutela delle informazioni riservate e la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967), nonché tutti gli altri diritti tutelati dalle convenzioni multilaterali elencate all'allegato VI del presente accordo.

ARTICOLO 74

Norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità

1. Si applicano i diritti e gli obblighi previsti dall'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi per quanto riguarda le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità, compresa la disposizione secondo la quale "i membri faranno in modo che i regolamenti tecnici non vengano elaborati, adottati o applicati in modo da creare o da conseguire l'effetto di indebiti ostacoli al commercio internazionale".
2. Le Parti prendono misure atte a promuovere l'uso, da parte della Siria, delle norme tecniche comunitarie e delle norme europee per i prodotti industriali, nonché delle procedure di certificazione.
3. Sulla base dei principi di cui al paragrafo 2, le Parti concludono accordi sulla valutazione della conformità quando sussistono le condizioni appropriate.
4. La cooperazione intende aiutare la Siria ad avvicinare la sua legislazione in materia a quella comunitaria.

TITOLO V

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPO 1

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 75

Obiettivo

L'obiettivo del presente titolo è risolvere le controversie commerciali tra le Parti in modo da pervenire a soluzioni concordate ogniqualvolta ciò sia possibile.

ARTICOLO 76

Ambito di applicazione

Salvo diversa disposizione esplicita, le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le controversie inerenti all'interpretazione e all'applicazione dei titoli II-V, compresi i casi in cui una Parte ritiene che una misura presa dall'altra Parte violi i titoli suddetti.

CAPO 2

PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE

CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE

ARTICOLO 77

Consultazioni

1. Le Parti si adoperano per risolvere qualsiasi divergenza relativa all'interpretazione e all'applicazione dei titoli II-V avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2. Una Parte chiede per iscritto l'avvio di consultazioni all'altra Parte, inviando copia al comitato commerciale di cui all'articolo 130 e spiegando in che modo la misura lede i suoi diritti. Devono essere citate anche le disposizioni pertinenti dei titoli da II a V.
3. Le consultazioni hanno luogo sul territorio della Parte convenuta entro trenta giorni dalla consegna della richiesta, salvo diverso accordo tra le Parti. Le consultazioni si considerano terminate entro sessanta giorni di calendario dalla data della richiesta, a meno che le Parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

4. Qualora non si tengano consultazioni entro il termine di cui al paragrafo 3 e non si riesca a pervenire a una soluzione concordata una soluzione, la Parte attrice può chiedere direttamente l'istituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 79.

ARTICOLO 78

Mediazione

1. Se le consultazioni non permettono di pervenire a una soluzione concordata, le Parti possono chiedere, di comune accordo, l'intervento di un mediatore nominato dal comitato commerciale. Le richieste di mediazione devono essere presentate per iscritto, indicando la misura oggetto delle consultazioni e il mandato concordato per la mediazione stessa.

2. Il presidente del comitato commerciale nomina, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, un mediatore estratto a sorte tra le persone dell'elenco di cui all'articolo 80, paragrafo 2, che non deve essere un cittadino né dell'una né dell'altra Parte. Il mediatore indice una riunione con le Parti entro trenta giorni dalla sua nomina. Il mediatore riceve le comunicazioni di entrambe le Parti al più tardi quindici giorni prima della riunione ed esprime un parere entro quarantacinque giorni dalla sua nomina. Il parere del mediatore può comprendere una raccomandazione su misure coerenti con i titoli di cui all'articolo 76 che potrebbero consentire di risolvere la controversia. Il parere del mediatore non è vincolante.

3. Qualora le circostanze lo richiedano, i termini di cui al paragrafo 2 possono essere modificati con l'accordo di entrambe le Parti. Tutte le modifiche devono essere notificate per iscritto alle Parti e al comitato commerciale.

4. Qualora la mediazione permetta di pervenire a una soluzione concordata della controversia, le Parti devono notificarlo per iscritto al comitato commerciale.

CAPO 3

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 79

Creazione del collegio arbitrale

1. Qualora le consultazioni di cui all'articolo 77 non permettano di risolvere la controversia o le Parti si avvalgano della mediazione a norma dell'articolo 78 senza che una soluzione concordata sia notificata entro quindici giorni dal parere del mediatore o se una Parte non si attiene alla soluzione concordata, la Parte attrice può chiedere per iscritto alla Parte convenuta e contestualmente al comitato commerciale che sia costituito un collegio arbitrale.

2. Nella sua richiesta, la Parte attrice indica la misura che a suo parere viola i titoli di cui all'articolo 76 e le disposizioni considerate pertinenti.

ARTICOLO 80

Nomina degli arbitri

1. I collegi arbitrali sono composti da tre arbitri.

2. Il comitato commerciale compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di quindici persone disposte a esercitare la funzione di arbitro e in possesso dei requisiti per farlo. Ciascuna delle Parti può designare cinque persone per esercitare la funzione di arbitri. Le Parti indicano di comune accordo cinque persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte. Il comitato commerciale fa in modo che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.

3. Gli arbitri possiedono competenze o esperienza specifica in materia di diritto e/o di commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi né ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettano il codice di condotta di cui all'allegato VIII, parte B.

ARTICOLO 81

Composizione del collegio arbitrale

1. Entro dieci giorni dalla richiesta di costituzione di un collegio arbitrale al comitato commerciale, le Parti si consultano al fine di raggiungere un accordo sulla composizione del collegio arbitrale. Qualora le Parti non raggiungano un accordo entro questo termine, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato commerciale, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri scegliendone uno da ciascuna categoria (cioè gli elenchi forniti dalle Parti, che sono composti da loro cittadini, e l'elenco combinato di coloro che non hanno la cittadinanza né dell'una né dell'altra Parte). Qualora le Parti giungano a un accordo su uno o più membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono sorteggiati dagli elenchi corrispondenti. Il collegio arbitrale è costituito invariabilmente da un cittadino di ciascuna Parte e da un presidente che non deve avere la cittadinanza né dell'una né dell'altra Parte.
2. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono scelti i tre arbitri.
3. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le Parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 4. Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, il cui lodo è definitivo. Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi il codice di condotta, la questione viene sottoposta, salvo diverso accordo tra le Parti, a uno degli altri membri del gruppo di cittadini di paesi terzi, il cui nome è sorteggiato dal comitato commerciale.

4. In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 3, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la selezione del primo arbitro. In tal caso, i lavori del collegio arbitrale vengono sospesi per tutta la durata di questa procedura.

ARTICOLO 82

Regolamento interno

1. Il comitato commerciale applica il regolamento interno concordato tra le Parti e riportato all'allegato VIII, parte A, del presente accordo per gestire i lavori del collegio arbitrale.
2. Le sessioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle Parti.

ARTICOLO 83

Informazioni e consulenze tecniche

Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio arbitrale può ottenere informazioni da tutte le fonti che giudichi utili per i suoi lavori. Il collegio arbitrale ha, inoltre, il diritto di consultare gli esperti, se lo ritiene opportuno. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate ad entrambe le Parti. Gli interessati sono autorizzati a presentare comunicazioni *amicus curiae* ai collegi arbitrali conformemente al regolamento interno.

ARTICOLO 84

Legislazione applicabile

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni dei titoli di cui all'articolo 76 secondo le secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

ARTICOLO 85

Lodo del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale comunica il lodo alle Parti e al comitato commerciale entro novanta giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa scadenza, il presidente del collegio arbitrale deve informarne per iscritto il comitato commerciale e le Parti indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 120 giorni dopo la costituzione del collegio arbitrale.
2. Il lodo indica le conclusioni in fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti dei titoli di cui all'articolo 76 e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute.
3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emanare la sentenza entro 75 giorni dalla data di costituzione. Il termine massimo è comunque di 100 giorni da tale data. Il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso entro dieci giorni dalla sua costituzione.
4. Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione del lodo, sono prese a maggioranza.

5. La Parte attrice può ritirare la domanda in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta ai presidenti del collegio arbitrale e del comitato commerciale e all'altra Parte, prima che il lodo venga comunicato alle Parti e al comitato commerciale, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un'altra domanda sullo stesso oggetto.

6. Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale può sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a dodici mesi. Una volta scaduti i dodici mesi, decade la facoltà di costituire il collegio arbitrale, fermo restando il diritto per la Parte attrice di richiedere successivamente la costituzione di un collegio arbitrale sullo stesso oggetto.

ARTICOLO 86

Applicazione del lodo

1. Le Parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul periodo di tempo necessario per applicarla.

2. La Parte convenuta notifica alla Parte attrice, entro trenta giorni dalla trasmissione del lodo alle Parti, il periodo ragionevole necessario per applicarla. Le Parti dovrebbero cercare di giungere a un accordo sul periodo ragionevole.

3. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice chiede al comitato commerciale di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilirne la durata. Il collegio arbitrale riunito dal comitato commerciale si pronuncia entro venti giorni dalla data in cui è stato ricostituito. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 81. Anche in questo caso, il lodo deve essere pronunciato entro venti giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

4. La Parte interessata comunica all'altra Parte e al comitato commerciale, entro la fine del periodo ragionevole, le misure di applicazione che ha adottato o intende adottare per conformarsi al lodo del collegio arbitrale.

5. In caso di disaccordo tra le Parti circa la coerenza della misura comunicata a norma del paragrafo 4 con i titoli di cui all'articolo 76, la Parte attrice può chiedere per iscritto al comitato commerciale che il collegio arbitrale originale si pronunci sulla questione indicando i motivi per i quali la misura non è coerente con i titoli suddetti. Il collegio arbitrale riunito dal comitato commerciale si pronuncia entro 45 giorni dalla data in cui è stato ricostituito.

6. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 81. Anche in questo caso, il lodo deve essere pronunciato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

7. Qualora la Parte interessata non notifichi le misure di applicazione entro lo scadere del periodo ragionevole, su richiesta della Parte attrice la Parte convenuta presenta un'offerta di compensazione temporanea. Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dalla fine del periodo ragionevole, la Parte attrice ha il diritto di sospendere, previa notifica al comitato commerciale, l'applicazione dei benefici concessi a norma dei titoli II-V in misura equivalente al livello di vanificazione e di pregiudizio causato dalla misura giudicata incompatibile con i titoli di cui all'articolo 76. La notifica viene inviata contemporaneamente all'altra Parte. La Parte attrice può applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 8.

8. Se la Parte convenuta ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente al livello di vanificazione e di pregiudizio causato dalla misura, chiede per iscritto al comitato commerciale, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 7, di ricostituire il collegio arbitrale originale. Il comitato commerciale è informato del lodo del collegio arbitrale sul livello di sospensione dei benefici entro trenta giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si sia pronunciato. Le sospensioni devono essere coerenti con il lodo del collegio arbitrale.

9. La sospensione dei benefici è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con i titoli di cui all'articolo 76 non sia ritirata o modificata per renderla conforme con detti titoli, o fintanto che le Parti non siano giunte a un accordo sulla soluzione della controversia. Se la sospensione dei benefici viene mantenuta nonostante la Parte convenuta ritenga di aver preso le misure necessarie per applicare il lodo, la Parte in questione può chiedere al collegio arbitrale originale di decidere se la sospensione è revocata o modificata. Il lodo è pronunciato entro 45 giorni dalla richiesta scritta di ricostituzione.
10. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 81. Anche in questo caso, il lodo deve essere pronunciato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
11. Tutti i lodi di cui al presente articolo sono definitivi e vincolanti e vengono trasmessi al comitato commerciale che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimità di non divulgarli.
12. A decorrere dall'adesione della Siria all'OMC, nessuna disposizione del presente accordo impedirà ad una Parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC.

CAPO 4

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 87

1. I procedimenti di arbitrato di cui al presente titolo non si applicano alle questioni inerenti ai diritti e agli obblighi di ciascuna Parte nel quadro dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (accordo OMC).
2. Il ricorso alle disposizioni del presente titolo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato un procedimento di composizione delle controversie a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, o dell'accordo OMC, non può avviare nell'altra sede un procedimento per la stessa questione fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Ai fini del presente paragrafo, si considera che i procedimenti di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC siano avviati quando una Parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

3. Fino all'adesione della Siria all'OMC, i collegi arbitrali adottano un'interpretazione del tutto coerente con le decisioni pertinenti dell'Organo di conciliazione dell'OMC quando si pronunciano sulla presunta violazione di una disposizione dei titoli II-V del presente accordo che contenga o faccia riferimento a una disposizione ai sensi dell'accordo OMC. A decorrere dall'adesione della Siria all'OMC, i collegi arbitrali sospenderanno i lavori qualora ritengano di non potersi pronunciare su una controversia senza interpretare una disposizione dell'OMC menzionata nei titoli II-V del presente accordo. In caso di sospensione dei lavori, le Parti possono avvalersi della procedura di composizione delle controversie dell'OMC.

ARTICOLO 88

1. Tutti i termini fissati a norma del presente titolo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono.
2. Le Parti possono prorogare di comune accordo tutti i termini di cui al presente titolo.

ARTICOLO 89

I documenti presentati nell'ambito dei procedimenti di cui al presente titolo sono riservati, fatta eccezione per i lodi arbitrali.

ARTICOLO 90

Le comunicazioni scritte e orali della Siria sono formulate in arabo e quelle della Comunità in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

TITOLO VI
COOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 91

Obiettivi

1. Le Parti si impegnano ad intensificare la loro cooperazione economica, nel reciproco interesse e conformemente agli obiettivi generali del presente accordo.

2. Obiettivo della cooperazione economica è sostenere l'azione della Siria volta a ottenere uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

ARTICOLO 92

Ambito di applicazione

1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori con difficoltà interne o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia siriana in generale, in particolare della liberalizzazione degli scambi tra la Siria e la Comunità.

2. Analogamente, la cooperazione si concentra sui settori che possono favorire il ravvicinamento tra le economie della Siria e della Comunità, in particolare quelli generatori di crescita e di occupazione.
3. Le Parti promuovono la cooperazione economica tra la Siria e gli altri paesi della regione.
4. Nell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica si tiene conto, se pertinente, della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico, nonché del diverso livello di sviluppo socioeconomico delle Parti.
5. Le Parti possono decidere di estendere la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.

ARTICOLO 93

Metodi e modalità

La cooperazione economica si svolge in particolare tramite:

- a) un dialogo economico regolare tra le Parti su tutti i settori della politica macroeconomica;
- b) un regolare scambio di informazioni e di idee in tutti i settori della cooperazione, anche attraverso riunioni tra funzionari ed esperti;

- c) le consulenze, la trasmissione di esperienze e le attività di formazione;
- d) le iniziative congiunte quali seminari e laboratori;
- e) l'assistenza tecnica, amministrativa e normativa;
- f) la promozione delle joint ventures; e
- g) l'uso dei risultati della ricerca scientifica per le applicazioni, l'innovazione e lo sviluppo tecnologici.

ARTICOLO 94

Cooperazione regionale

Al fine di promuovere la cooperazione regionale, le Parti favoriscono le iniziative che hanno un impatto regionale o che coinvolgono altri paesi della regione.

Tali iniziative possono riguardare:

- a) il commercio a livello intraregionale;
- b) gli investimenti;

- c) le questioni ambientali;
- d) lo sviluppo delle infrastrutture economiche;
- e) la ricerca scientifica e tecnologica;
- f) le questioni culturali;
- g) le questioni doganali;
- h) la tecnologia dell'informazione;
- i) le questioni idriche, compresa l'irrigazione;
- j) la cooperazione decentrata fra le amministrazioni locali; e
- k) la sanità pubblica.

ARTICOLO 95

Istruzione e formazione

Le Parti cooperano al fine di individuare e utilizzare gli strumenti più efficaci per un significativo miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale in Siria, in particolare per quanto riguarda le imprese pubbliche e private, i servizi attinenti al commercio, le pubbliche amministrazioni e le autorità, le agenzie tecniche, le strutture accademiche scientifiche e tecnologiche, gli organismi di normalizzazione e di certificazione e le altre organizzazioni competenti. In questo contesto si dedica particolare attenzione alla formazione professionale, tecnica e amministrativa per la ristrutturazione industriale.

La cooperazione agevola inoltre l'avvio di contatti tra organismi specializzati della Comunità e della Siria e promuove lo scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di risorse tecniche.

ARTICOLO 96

Cooperazione scientifica e tecnologica

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) favorire l'instaurazione di contatti permanenti tra le comunità scientifiche e tecnologiche delle Parti, in particolare attraverso:
 - l'accesso della Siria ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, conformemente alle disposizioni in vigore relative alla partecipazione di paesi terzi;

- la partecipazione della Siria alle reti di cooperazione decentrata; e
 - la promozione della formazione in materia di ricerca e sviluppo;
- b) promuovere la ricerca scientifica e applicata e la capacità di sviluppo della Siria migliorando le competenze delle risorse umane e fornendo un sostegno scientifico, tecnico e materiale agli organismi di ricerca; e
- c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e conoscenze e la divulgazione del know-how, in particolare al fine di promuovere le pratiche ecologiche e di accelerare l'adeguamento e lo sviluppo della capacità industriale siriana.

ARTICOLO 97

Ambiente

1. La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente, a migliorarne la qualità, a controllare l'inquinamento, a tutelare la salute umana e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile.

2. La cooperazione, che promuove anche i progetti ambientali regionali, si concentra sui seguenti settori con particolare attenzione all'armonizzazione della legislazione, compresa l'applicazione degli accordi connessi alle Nazioni Unite in materia di:

- a) lotta contro la desertificazione;
- b) tutela della biodiversità;
- c) gestione integrata delle risorse idriche, comprese l'irrigazione e la lotta contro l'inquinamento e la salinizzazione delle acque superficiali e sotterranee;
- d) uso delle fonti energetiche rinnovabili;
- e) promozione di tecniche di produzione "pulite" e prevenzione dell'impatto ambientale e dei rischi per la sicurezza connessi alle attività industriali;
- f) commercio e ambiente;
- g) controllo della qualità dell'aria;
- h) prevenzione e controllo dell'inquinamento marino;

- i) gestione dei rifiuti;
- j) impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e dell'acqua;
- k) educazione e sensibilizzazione ambientale;
- l) uso di strumenti moderni per la gestione ambientale e il processo decisionale nonché di metodi di monitoraggio ambientale, in particolare il Sistema informativo ambientale (EIS) e le tecniche di valutazione dell'impatto ambientale (VIA);
- m) gestione delle crisi ambientali; e
- n) adattamento ai cambiamenti climatici.

ARTICOLO 98

Cooperazione industriale

La cooperazione industriale promuove e incoraggia:

- a) la cooperazione industriale tra gli operatori economici della Comunità e della Siria, compreso l'accesso della Siria alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti create nel contesto della cooperazione decentrata;

- b) la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria siriana, comprese le infrastrutture e le istituzioni di sostegno in settori quali le norme, le garanzie di qualità o il design industriale;
- c) la creazione e la promozione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione industriale in una prospettiva di sviluppo sostenibile;
- d) la cooperazione tra piccole e medie imprese della Comunità e della Siria;
- e) l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo e l'acquisizione di tecnologie e prodotti per contribuire allo sviluppo economico della Siria;
- f) la diversificazione della produzione industriale in Siria;
- g) il miglioramento delle risorse umane;
- h) un più agevole accesso ai finanziamenti per gli investimenti;
- i) la promozione dell'innovazione;
- j) il potenziamento dei servizi informativi di sostegno; e
- k) qualsiasi altro settore di cooperazione concordato tra le Parti.

ARTICOLO 99

Investimenti e promozione degli investimenti

La cooperazione punta a creare un clima stabile e favorevole agli investimenti in Siria e prevede in particolare lo sviluppo:

- a) di procedure amministrative armonizzate e semplificate, meccanismi di investimento congiunto, soprattutto per le piccole e medie imprese delle Parti, nonché canali per lo scambio di informazioni e strumenti che consentano di individuare le opportunità di investimento;
- b) di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le Parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte degli Stati membri e della Siria, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione;
- c) dell'accesso al mercato dei capitali per il finanziamento di investimenti produttivi in Siria; e
- d) di joint ventures tra imprese siriane e comunitarie.

ARTICOLO 100

Norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità

La cooperazione in questo campo mira in particolare a:

- a) promuovere l'applicazione delle regole comunitarie in materia di regolamenti tecnici, metrologia, accreditamento, normalizzazione e valutazione della conformità;
- b) potenziare i laboratori e gli organismi di valutazione della conformità siriani al fine di concludere in futuro, nella misura del possibile, accordi nel campo della valutazione della conformità;
- c) sviluppare strutture e organismi responsabili della normalizzazione e della qualità in Siria.

ARTICOLO 101

Cooperazione relativa ai diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

Su richiesta, e secondo termini e condizioni approvati da entrambe le Parti, la cooperazione relativa ai diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale riguarderà, tra l'altro, i seguenti settori:

- a) elaborazione di disposizioni legislative e regolamentari per la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale;

- b) prevenzione dell'abuso di tali diritti da parte dei titolari e della loro violazione da parte dei concorrenti; e
- c) istituzione e rafforzamento delle organizzazioni nazionali incaricate dell'applicazione delle normative e della protezione nei confronti delle merci usurpative e contraffatte attraverso la formazione del personale, attività di sensibilizzazione e attività di sviluppo delle capacità basate sulla conoscenza al fine di migliorare la capacità della Siria di tutelare i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

ARTICOLO 102

Servizi finanziari

Le Parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e regole, e in particolare di:

- a) potenziare e ristrutturare il settore finanziario della Siria; e
- b) migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e degli altri settori finanziari della Siria.

ARTICOLO 103

Agricoltura e pesca

1. Le Parti concentrano la cooperazione sui seguenti aspetti:
 - a) sostegno alle politiche da esse attuate per diversificare la produzione;
 - b) sostegno allo sviluppo del settore privato per ridurre la dipendenza alimentare;
 - c) promozione di un'agricoltura compatibile con l'ambiente;
 - d) conservazione e gestione razionale degli stock ittici;
 - e) instaurazione di contatti più stretti tra imprese, gruppi e organizzazioni che rappresentano mestieri e professioni in Siria e nella Comunità su base volontaria;
 - f) sostegno e promozione degli investimenti privati;
 - g) assistenza tecnica e formazione;
 - h) ricerca agronomica e uso delle nuove tecnologie;
 - i) norme fitosanitarie e veterinarie;

- j) modernizzazione delle infrastrutture e delle operazioni di distribuzione;
 - k) sviluppo rurale integrato, ivi compresi il potenziamento dei servizi di base e lo sviluppo delle attività economiche connesse;
 - l) cooperazione tra regioni rurali; scambio di esperienze e di conoscenze tecniche relative allo sviluppo rurale; e
 - m) qualsiasi altro settore di cooperazione concordato tra le Parti.
2. La cooperazione può consistere, tra l'altro, in trasferimenti di competenze, nella creazione di joint ventures o in programmi di formazione.

ARTICOLO 104

Trasporti

La cooperazione e l'assistenza tecnica si concentreranno sui seguenti settori prioritari:

- a) ristrutturazione e modernizzazione, in un'ottica di sviluppo sostenibile, delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali di interesse comune e regionale connesse allo sviluppo della rete di trasporti transeuromediterranea, in particolare le interconnessioni;

- b) definizione e applicazione di standard operativi paragonabili a quelli in vigore nella Comunità;
- c) potenziamento delle attrezzature tecniche conformemente agli standard comunitari per tutti i modi di trasporto, in particolare il traffico di container e il trasbordo;
- d) applicazione graduale di requisiti meno rigorosi in materia di transito;
- e) miglioramento della capacità istituzionale e della gestione dei porti, degli aeroporti, delle ferrovie e del controllo aereo, ivi compresa la cooperazione tra gli organismi nazionali competenti;
- f) miglioramento della sicurezza della navigazione e prevenzione dell'inquinamento marino, con particolare attenzione al trasporto marittimo degli idrocarburi; applicazione di misure connesse alla sicurezza marittima; e
- g) sviluppo dei trasporti urbani.

ARTICOLO 105

Società dell'informazione e comunicazioni elettroniche

La cooperazione verte sui seguenti aspetti:

- a) un dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione, comprese la strategia elettronica e le politiche/normative sulla comunicazione elettronica;
- b) la normalizzazione, le prove di conformità e la certificazione in materia di tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni;
- c) l'interconnessione e l'interoperatività fra le reti e i servizi della Comunità e della Siria;
- d) la pianificazione e la gestione dello spettro delle radiofrequenze ai fini di un uso coordinato ed efficace delle radiocomunicazioni nella regione euromediterranea;
- e) la diffusione delle nuove tecnologie in materia di informazione e di comunicazioni, comprese le tecnologie e i servizi di informazione via satellite;
- f) la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca e di sviluppo tecnologico o industriale relativi alle comunicazioni elettroniche e alla società dell'informazione; e
- g) la possibilità per gli organismi siriani di partecipare a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalità specifiche stabilite per i settori interessati.

ARTICOLO 106

Energia

La cooperazione e l'assistenza tecnica si concentrano sui seguenti settori prioritari:

- a) potenziamento delle interconnessioni tra le reti del gas e dell'elettricità onde migliorare la sicurezza delle forniture nella regione del Mashrak e sviluppare ulteriormente le reti energetiche transeuromediterranee;
- b) miglioramento della sicurezza delle infrastrutture e delle reti di trasmissione dell'energia, compresa la gestione dei giacimenti sotterranei di gas e di petrolio;
- c) cooperazione per lo sviluppo a monte delle risorse petrolifere;
- d) cooperazione tecnologica nel settore della raffinazione e armonizzazione delle norme di qualità per i prodotti petroliferi;
- e) apertura dei mercati dell'energia e definizione di quadri normativi efficaci, anche in materia di separazione (*unbundling*), e sviluppi di organismi indipendenti per garantire il buon funzionamento del mercato e la fissazione dei prezzi dell'energia in funzione dei costi;

- f) cooperazione tecnologica in materia di norme e procedure internazionali, di analisi delle politiche energetiche e di equilibri energetici, nonché per il miglioramento della raccolta e della gestione dei dati sull'energia;
- g) promozione delle energie rinnovabili e delle fonti energetiche interne, nonché delle misure connesse al risparmio e all'uso razionale dell'energia, con particolare attenzione ai settori dell'edilizia e dei trasporti; e
- h) nuove tecnologie per la produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia onde ottenere una riduzione delle perdite tecniche e un aumento dell'efficienza.

All'occorrenza, le Parti definiscono insieme un'impostazione più particolareggiata per la cooperazione nel settore dell'energia.

ARTICOLO 107

Turismo

Le priorità della cooperazione in questo campo sono le seguenti:

- a) migliorare le conoscenze dell'industria turistica e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo;
- b) promuovere la cooperazione tra regioni e città dei paesi limitrofi;

- c) migliorare le informazioni per i turisti e la tutela dei loro interessi;
- d) sottolineare l'importanza del patrimonio culturale per il turismo;
- e) assicurare che l'interazione tra turismo e ambiente venga mantenuta in modo sostenibile;
- f) rendere il turismo più concorrenziale fornendo sostegno per una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda la gestione alberghiera; e
- g) scambiare informazioni sui rispettivi programmi di sviluppo e di promozione del settore turistico, tra cui progetti di commercializzazione, fiere del turismo, mostre, congressi e pubblicazioni.

ARTICOLO 108

Cooperazione doganale

1. Le Parti promuovono e agevolano la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali onde garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 37, in particolare al fine di garantire la semplificazione delle procedure doganali e facilitare il commercio legale pur mantenendo la possibilità di esercitare un controllo efficace.

2. Fatta salva la cooperazione istituita dal presente accordo, è prevista un'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale conformemente al protocollo 7 del presente accordo.
3. La cooperazione prevede iniziative quali:
 - a) un'assistenza tecnica comprendente, se del caso, l'organizzazione di seminari e tirocini;
 - b) lo sviluppo e la condivisione delle migliori prassi;
 - c) il perfezionamento e la semplificazione degli aspetti doganali riguardanti l'accesso al mercato, le norme di origine e le procedure doganali connesse.

ARTICOLO 109

Cooperazione nel settore statistico

Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore è l'armonizzazione delle metodologie al fine di creare una base attendibile per la gestione delle statistiche relative al commercio, alla popolazione, ai flussi migratori e in generale a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

TITOLO VII
COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE E CULTURALE

CAPO 1
DIALOGO IN CAMPO SOCIALE

ARTICOLO 110

1. Tra le Parti si instaura un dialogo continuativo su tutti gli aspetti del settore sociale di reciproco interesse.
2. Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalità attraverso i quali realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini della Siria e della Comunità che risiedono legalmente negli Stati ospiti.
3. Il dialogo riguarda in particolare i problemi relativi:
 - a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità migranti;
 - b) alla migrazione; e
 - c) ai progetti e ai programmi per la promozione della parità di trattamento tra cittadini della Siria e della Comunità, della conoscenza delle reciproche culture e civiltà, dello sviluppo della tolleranza e dell'eliminazione delle discriminazioni.

CAPO 2

AZIONI DI COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE

ARTICOLO 111

1. Le Parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che dovrebbe procedere di pari passo con qualsiasi sviluppo economico. Esse attribuiscono una particolare priorità al rispetto dei diritti sociali fondamentali.
2. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di interesse per le stesse.

Sono considerate prioritarie le seguenti azioni:

- a) riduzione della pressione migratoria, attraverso la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone ad alto tasso di emigrazione;
- b) reinserimento delle persone immigrate illegalmente e rimpatriate;
- c) promozione del ruolo della donna nello sviluppo socioeconomico;
- d) sviluppo dei programmi siriani di pianificazione familiare e di tutela delle madri e dell'infanzia;
- e) miglioramento del sistema previdenziale;

- f) miglioramento del sistema sanitario;
- g) miglioramento delle condizioni di vita nelle zone svantaggiate a forte concentrazione demografica; e
- h) programmi di scambio per gruppi misti di giovani cittadini siriani e comunitari onde promuovere la comprensione e la tolleranza reciproche tra le diverse culture.

ARTICOLO 112

I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.

ARTICOLO 113

Il consiglio di associazione può creare, entro la fine del primo anno che segue l'entrata in vigore del presente accordo, un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capi 1 e 2.

CAPO 3

COOPERAZIONE CULTURALE

ARTICOLO 114

1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e coerentemente con i progetti già elaborati in materia, le Parti si impegnano, nel rispetto delle reciproche culture, a porre solide basi per un dialogo culturale regolare e a promuovere una cooperazione culturale a lungo termine in qualsiasi settore di attività pertinente.
2. Nella definizione dei progetti e dei programmi di cooperazione e delle attività congiunte, le Parti dedicano particolare attenzione ai giovani e alle tecniche di espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela, al restauro e alla conservazione del patrimonio e alla diffusione della cultura.
3. Le Parti cercano di incentivare la partecipazione siriana alle iniziative comunitarie nel settore.
4. Le Parti promuovono attività di reciproco interesse nel settore dell'informazione e delle comunicazioni.

TITOLO VIII
COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA,
MIGRAZIONE E LOTTA CONTRO
LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ARTICOLO 115

Potenziamento delle istituzioni e Stato di diritto

Nella loro cooperazione nei settori contemplati dal presente titolo, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto attiene all'applicazione della legge e al funzionamento dell'apparato giudiziario in particolare.

La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore.

ARTICOLO 116

Cooperazione in materia di migrazione

1. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono alla gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di consolidare la cooperazione in tal senso, le Parti organizzano un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione illegale, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e l'integrazione di tale problematica nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale delle zone di origine dei migranti.

2. La cooperazione si basa su una valutazione dei bisogni specifici realizzata in consultazione reciproca tra le Parti ed è attuata conformemente alla legislazione pertinente in vigore nella Comunità, negli Stati membri e in Siria. La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti:

- a) le cause di fondo dell'emigrazione;
- b) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento per i non cittadini che risiedono legalmente nel paese, l'istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia;
- c) il settore dei visti, per quanto riguarda gli aspetti di interesse reciproco;
- d) i controlli alle frontiere, affrontando aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi ed altre misure operative sul campo e, se opportuno, la fornitura di attrezzature, tenendo presente il loro possibile duplice uso;

- e) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione contro l'immigrazione illegale, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, ivi comprese misure di lotta contro la rete di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici e tratte;
- f) l'elaborazione e l'attuazione di normative e prassi nazionali riguardanti le persone che hanno bisogno di una protezione internazionale per conformarsi alle disposizioni degli strumenti internazionali pertinenti; e
- g) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente, compresa la promozione del ritorno volontario, e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3.

3. Nel quadro della cooperazione intesa a evitare e controllare l'immigrazione clandestina, le Parti decidono inoltre di riammettere i propri emigrati in posizione irregolare. A tal fine:

- a) una volta espletate le necessarie procedure di identificazione, la Siria riammette tutti i propri cittadini in posizione irregolare sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità; e,
- b) una volta espletate le necessarie procedure di identificazione, ciascuno Stato membro riammette tutti i propri cittadini in posizione irregolare sul territorio della Siria, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalità.

Gli Stati membri e la Siria forniscono ai rispettivi cittadini adeguati documenti di identità e mettono a loro disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo.

Le Parti convengono di concludere appena possibile, su richiesta, un accordo che disciplini gli obblighi specifici in materia di riammissione riguardanti, tra l'altro, i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

ARTICOLO 117

Riciclaggio del denaro

1. Le Parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alle droghe e alle sostanze psicotrope illecite in particolare.
2. La cooperazione nel settore potrebbe comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle normative e a garantire un efficace funzionamento di meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro in linea con gli standard accettati a livello internazionale, comprese le raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (FATF).

ARTICOLO 118

Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata mediante un coordinamento efficace tra le autorità competenti, anche nei settori della sanità, della giustizia e degli affari interni, onde ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e garantire un controllo più efficace del traffico illecito di precursori chimici.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. I loro interventi si basano su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga approvate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite durante la sessione speciale sulla droga del 1998.
3. La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa, in particolare nei seguenti settori: elaborazione delle normative e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione nazionali; formazione del personale; ricerca nel campo della droga; prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

ARTICOLO 119

Cooperazione per la lotta alla criminalità organizzata

1. Le Parti convengono di collaborare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, segnatamente nei seguenti settori: tratta di esseri umani; falsificazione dei documenti; sfruttamento per scopi sessuali; corruzione; falsificazione di strumenti finanziari; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; traffico di armi da fuoco e di esplosivi; criminalità informatica; e auto rubate.
2. Le Parti collaborano strettamente per creare meccanismi e istituire norme appropriate.
3. Nell'ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartisce la necessaria formazione e si migliora l'efficienza delle autorità e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalità, nonché di definire misure atte a conseguire questi obiettivi.

TITOLO IX

COOPERAZIONE PER LA LOTTA AL TERRORISMO

ARTICOLO 120

Le Parti decidono di collaborare per la prevenzione e l'eliminazione degli atti terroristici conformemente alle convenzioni internazionali, alle pertinenti risoluzioni ONU e alle rispettive legislazioni e regolamentazioni. Esse opereranno in particolare:

- a) nel quadro dell'attuazione completa della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni ONU, delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti;
- b) mediante scambi di informazioni sui gruppi terroristici e sulle reti di supporto, di comune accordo e conformemente alla legislazione internazionale e nazionale;
- c) attraverso consultazioni sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambi di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

TITOLO X
COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 121

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e aiutare la Siria ad attuare le riforme necessarie per sfruttare appieno questo nuovo contesto, la cooperazione finanziaria a favore della Siria è attuata utilizzando le opportune procedure e risorse finanziarie della Comunità.

Le procedure suddette vengono concordate tra le Parti mediante gli strumenti più adatti.

Oltre agli aspetti contemplati dai titoli VI e VIII del presente accordo, la cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti:

- a) promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia e dell'amministrazione;
- b) potenziamento delle infrastrutture economiche;
- c) promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;

- d) adeguamento alle ripercussioni economiche della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dell'industria; e
- e) misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale.

ARTICOLO 122

Nel quadro degli strumenti finanziari comunitari esistenti destinati a sostenere i programmi di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretta collaborazione con le autorità siriane e con altri donatori, in particolare le altre istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità studia gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche strutturali della Siria volte a ristabilire l'equilibrio finanziario dei principali aggregati finanziari e a favorire la creazione di un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, migliorando al tempo stesso il benessere sociale della popolazione.

ARTICOLO 123

Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione del presente accordo, le Parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e l'andamento delle relazioni finanziarie tra la Comunità e la Siria nel quadro del dialogo economico regolare istituito ai sensi del titolo VI.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 124

È istituito un consiglio di associazione che di norma si riunisce a livello ministeriale una volta ogni due anni e quando le circostanze lo richiedano, su iniziativa del presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Il consiglio di associazione valuta i progressi fatti in sede di applicazione del presente accordo e di cooperazione a favore delle riforme e dello sviluppo della Siria. Esamina altresì tutte le questioni importanti connesse al presente accordo, come il suo impatto economico e sociale, e tutti gli altri temi bilaterali o internazionali di reciproco interesse.

ARTICOLO 125

1. Il consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo della Siria, dall'altra.

2. I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
3. Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo della Siria, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 126

1. Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi specificati.
2. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.
3. Le decisioni e raccomandazioni del consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti.

ARTICOLO 127

1. È istituito un comitato di associazione, incaricato dell'attuazione del presente accordo fatte salve le competenze attribuite al consiglio di associazione.
2. Il consiglio di associazione può delegare al comitato di associazione la totalità o una parte delle proprie competenze.

ARTICOLO 128

1. Il comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da rappresentanti del governo della Siria, dall'altra.
2. Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il comitato di associazione è presieduto, a turno, da un rappresentante della Commissione europea e da un rappresentante del governo della Siria.

ARTICOLO 129

1. Il comitato di associazione è abilitato a prendere decisioni per la gestione del presente accordo, nonché nei settori per i quali il consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.

2. Esso elabora le proprie decisioni previo accordo tra le Parti. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione.

ARTICOLO 130

Il consiglio di associazione istituisce tutti i gruppi di lavoro o organi necessari per l'attuazione del presente accordo e crea, entro sei mesi dall'applicazione dei titoli II-V, il comitato commerciale di cui al titolo V, capo 2, articolo 77.

ARTICOLO 131

Il consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e l'Assemblea del popolo siriano.

ARTICOLO 132

Ciascuna delle Parti può adire il consiglio di associazione in merito a qualsiasi problema di interpretazione e di applicazione del presente accordo, fatta eccezione per le questioni contemplate dal titolo V relativo alla composizione delle vertenze commerciali per i titoli II-IV.

ARTICOLO 133

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di adottare qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza in relazione a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; e
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il rispetto della legge e il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ARTICOLO 134

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- a) il regime applicato dalla Siria nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società; e
- b) il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Siria non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società della Siria.

ARTICOLO 135

Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo ha l'effetto:

- a) di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale da cui essa sia vincolata;
- b) di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare l'elusione o l'evasione fiscale; e
- c) di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.

ARTICOLO 136

1. Le Parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in tale sede.

ARTICOLO 137

Ravvicinamento delle legislazioni

Le Parti fanno il possibile per ravvicinare le rispettive legislazioni onde agevolare l'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 138

I protocolli 1-8 e gli allegati I-VIII costituiscono parte integrante del presente accordo.

Le dichiarazioni figurano nell'atto finale, che costituisce parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 139

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Siria, da una parte, e la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze, dall'altra.

ARTICOLO 140

Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato.

Ciascuna delle Parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 141

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi specificate, e, dall'altro, al territorio della Siria.

ARTICOLO 142

Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 143

1. Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al presente paragrafo sono state espletate.

2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana e l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba siriana, entrambi firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977¹.

ARTICOLO 144

Applicazione provvisoria

1. Fatto salvo l'articolo 143, la Comunità e la Siria decidono di applicare l'articolo 2, gli articoli 7-43 (Libera circolazione delle merci), gli articoli 62 e 64 (Pagamenti e movimenti di capitali), gli articoli 65-74 (Concorrenza, Appalti pubblici e Altre questioni economiche), gli articoli 75-90 (Composizione delle controversie), l'articolo 98 (Cooperazione industriale), l'articolo 100 (Norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità), l'articolo 101 (Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale), l'articolo 102 (Servizi finanziari), l'articolo 103 (Agricoltura e pesca), l'articolo 108 (Cooperazione doganale), l'articolo 121, gli articoli 133-139 e gli articoli 141 e 142 (Disposizioni istituzionali, generali e finali) dal primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui la Comunità e la Siria si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Le notifiche sono inviate al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo.

¹ GU L 316 del 12.12.1979, pag. 35.

2. Il consiglio di cooperazione istituito nel quadro dell'accordo di cooperazione firmato il 18 gennaio 1977 tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana eserciterà le sue funzioni *mutatis mutandis* fino all'istituzione del consiglio di associazione e del comitato di associazione di cui al titolo XI del presente accordo.

Durante l'applicazione provvisoria degli articoli summenzionati, e ove opportuno, gli eventuali riferimenti al "consiglio di associazione" e al "comitato di associazione" sono intesi come riferimenti al consiglio di cooperazione e ai comitati istituiti da quest'ultimo.

3. Quando, a norma del paragrafo 1, le Parti applicano una disposizione del presente accordo in attesa dell'entrata in vigore dello stesso, si considera che tutti i riferimenti alla data di entrata in vigore del presente accordo contenuti in tale disposizione indichino la data a decorrere dalla quale le Parti decidono di applicarla a norma del paragrafo 1.
